



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2019

Disposizioni in materia di dilettantismo agonistico e di parità di genere
nella pratica sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - I nostri padri costituenti, memori dell'uso politico dell'attività sportiva fatto nel ventennio fascista, non hanno ritenuto di occuparsi direttamente dello sport, lasciando che la disciplina sportiva trovasse riferimento indiretto in altri articoli della Costituzione relativi a « la personalità dell'individuo », le « formazioni sociali » e la libertà di associazione. Nel 2001, con la novella dell'articolo 117 della Costituzione viene richiamata per la prima volta l'« organizzazione sportiva » tra le materie concorrenti sulla quale si alternano le diverse competenze di Stato e regioni. Successivamente con l'articolo 1 della legge n. 280 del 2003 si disponeva: « La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato olimpico internazionale. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo ». In buona sostanza si è dato « rango costituzionale » alla materia garantendone un suo ambito di autonomia. Di fatto finora il legislatore è intervenuto nella materia sportiva essenzialmente per normare l'organizzazione del CONI, a cui è affidata la regolazione e la gestione delle attività sportive nazionali, insieme alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva. In altri casi è intervenuto per colmare dei vuoti giuridici come è stato il caso della legge 23 maggio 1981, n. 91, sul professionismo sportivo, dettata dalla vicenda del sequestro del

« mercato » dei calciatori da parte del pretore del lavoro di Milano. In questo caso, in mancanza di chiare disposizioni da parte del CONI, si decise di definire e tutelare per legge la figura giuridica del professionista nello sport. L'articolo 2 della suddetta legge, infatti, così recita: « sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica ». Purtroppo il CONI non ha proceduto ad una chiara distinzione tra attività professionistica e quella dilettantistica, che a sua volta va distinta tra quella dilettantistica pura e quella dilettantistica agonistica alla quale devono seguire maggiori tutele previdenziali, sanitarie ed economiche. Attualmente il CONI riconosce professionistiche solo quattro discipline: calcio, pallacanestro, ciclismo e golf; solo nelle categorie maggiori e solo per gli uomini. Quindi non sono professionisti o comunque non lo sono mai stati: Adriano Panatta, Pietro Mennea, Alberto Tomba, Federica Pellegrini e tanti altri. In questi casi parliamo di atleti famosi che comunque hanno fatto grandi guadagni grazie a premi o *sponsor* personali e che sono riusciti a crearsi proprie tutele previdenziali ed assistenziali. Ma questo non è possibile per tutte le donne che praticano sport agonistici e tanti uomini anch'essi dediti ad attività agonistiche. Si con-

tano oltre quattro milioni di tesserati che non godono di alcuna tutela.

Il presente disegno di legge vuole provare a colmare questa lacuna, definendo legislativamente il dilettantismo agonistico e prevedendo una maggiore tutela del lavoro di questi sportivi, con una particolare atten-

zione alla tutela dello sport al femminile e agli atleti che si trovano nelle condizioni di dover assistere un familiare in situazione di *handicap* grave. Senza per questo invadere le competenze proprie del CONI, anzi potenziando il suo compito regolatore e di vigilanza delle discipline sportive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per « dilettantismo agonistico » si intende la pratica sportiva svolta con continuità nell'ambito di campionati, tornei, gare o manifestazioni a carattere di periodicità, riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed organizzate dalle rispettive federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

2. In ambito dilettantistico, limitatamente agli atleti che praticano attività agonistica, permane il vincolo sportivo, con le modalità definite dal CONI. Per « vincolo sportivo » si intende il diritto esclusivo della società sportiva presso la quale l'atleta è tesserato di disporre delle prestazioni agonistiche dell'atleta medesimo, liberandolo da qualsiasi onere economico riguardante l'attività sportiva praticata e garantendogli la copertura sanitaria ed assicurativa in caso di infortunio o morte, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport 3 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 2010, recante assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti.

3. Le federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate devono garantire la tutela della posizione sportiva delle atlete agoniste dilettanti in maternità fino alla ripresa dell'attività sportiva agonistica o per un periodo massimo di dodici mesi dalla nascita del bambino. Alle atlete agoniste dilettanti in maternità sono altresì riconosciuti il mantenimento del tesseramento, la salvaguardia del merito sportivo acquisito, nonché la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente

con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata. Analoga tutela è garantita agli atleti che assistono persona con *handicap* in situazione di gravità, qualora essa sia il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

4. Presso il CONI è costituito un Comitato composto da rappresentanti femminili del professionismo e del dilettantismo sportivo e da tre membri rispettivamente del Ministero per i beni e le attività culturali, del Dipartimento per le pari opportunità e dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato ha funzioni di osservatorio su forme di discriminazione di genere nell'attività sportiva e di proposta per la promozione delle pari opportunità nell'ambito dell'attività sportiva professionistica e dilettantistica. Il Comitato, ogni anno, presenta un rapporto informativo alle Camere sull'attività svolta e sullo stato della parità di genere nello sport. Le spese di funzionamento del Comitato sono a carico del bilancio del CONI.

5. Il CONI, ai sensi del proprio Statuto, vincola la destinazione di almeno il 5 per cento dei contributi pubblici erogati alle federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive associate, ad azioni tese alla rimozione delle discriminazioni di genere ed alla promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nella pratica sportiva.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

€ 1,00